



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 16.11.2009
COM(2009) 625 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcool furfurilico originarie della Repubblica popolare cinese, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96

RELAZIONE

1. **Contesto della proposta**

Motivazioni e obiettivi della proposta

La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ("regolamento di base") nel procedimento relativo al riesame delle misure applicabili alle importazioni di alcool furfurilico originarie della Repubblica popolare cinese ("Cina").

Contesto generale

La proposta è presentata nel quadro dell'attuazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta svolta conformemente ai requisiti sostanziali e procedurali di cui al regolamento di base.

Disposizioni in vigore nel settore della proposta

Non pertinente.

Coerenza con altre politiche e obiettivi dell'Unione

Non pertinente.

2. **Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto**

Consultazione delle parti interessate

In conformità alle disposizioni del regolamento di base, le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i propri interessi nel corso dell'inchiesta.

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

Valutazione dell'impatto

La presente proposta si iscrive nel quadro dell'attuazione del regolamento di base.

Il regolamento di base non prevede una valutazione generale dell'impatto, ma contiene un elenco esauriente delle condizioni da valutare.

3. **Elementi giuridici della proposta**

Sintesi dell'azione proposta

Nell'ottobre 2003 il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 1905/2003¹, misure antidumping definitive sotto forma di un dazio specifico sulle importazioni di alcool furfurilico ("AF") originarie della Cina. A seguito della pubblicazione, nel maggio 2008, di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di AF originarie della Cina², la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

Avendo stabilito, dopo aver sentito il comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha aperto un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, in previsione della scadenza delle misure attualmente in vigore relative alle importazioni di AF originarie della Cina.

L'allegata proposta di regolamento del Consiglio si basa sui risultati definitivi dell'indagine riguardante la reiterazione del dumping e la probabilità di reiterazione del pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria.

Si propone pertanto che il Consiglio adotti l'allegata proposta di regolamento, volta a prorogare per un periodo di due anni le misure attualmente in vigore.

Base giuridica

Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005.

Principio di sussidiarietà

La proposta rientra tra le materie di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità, poiché il tipo di intervento è descritto nel regolamento di base sopra menzionato e non consente l'adozione di decisioni a livello nazionale.

Non sono necessarie indicazioni su come ridurre al minimo e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico della Comunità, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini.

Scelta degli strumenti

¹ GU L 283 del 31.10.2003, pag. 1.

² GU C 111 del 6.5.2008, pag. 50.

Strumento proposto: regolamento.

Il regolamento di base non prevede opzioni alternative.

4. **Incidenza sul bilancio**

La proposta non incide sul bilancio comunitario.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcool furfurilico originarie della Repubblica popolare cinese, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea³ ("regolamento di base"), in particolare l'articolo 9 e l'articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver consultato il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

(1) Nell'ottobre 2003 il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 1905/2003⁴, misure antidumping definitive sotto forma di un dazio specifico sulle importazioni di alcool furfurilico ("AF") originarie della Repubblica popolare cinese ("Cina"). Gli importi specifici del dazio per i quattro produttori cinesi che hanno collaborato andavano da 84 a 160 euro per tonnellata, mentre il dazio su scala nazionale è stato fissato a 250 euro per tonnellata ("inchiesta iniziale").

2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

(2) A seguito della pubblicazione, nel maggio 2008, di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di AF originarie della Cina⁵, il 30 luglio 2008 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(3) La domanda è stata presentata dalla società International Furan Chemicals BV ("richiedente") per conto dell'unico produttore della Comunità, che rappresenta il 100% della produzione comunitaria di AF. La richiesta era motivata dal fatto che la

³ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁴ GU L 283 del 31.10.2003, pag. 1.

⁵ GU C 111 del 6.5.2008, pag. 50.

scadenza delle misure potrebbe comportare il persistere del dumping e la reiterazione del pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria.

- (4) Avendo stabilito, dopo aver consultato il comitato consultivo, l'esistenza di elementi di prova sufficienti per avviare un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura di tale riesame nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*⁶.

3. Inchiesta

3.1. Procedura

- (5) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame il produttore comunitario richiedente, i produttori esportatori della Cina, le autorità cinesi, il produttore del paese di riferimento proposto, gli Stati Uniti d'America, gli importatori/operatori commerciali e gli utilizzatori comunitari notoriamente interessati. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro i termini fissati nell'avviso di apertura.
- (6) Sono stati inviati questionari a tutte le parti che erano state ufficialmente informate dell'apertura del riesame e a quelle che ne avevano fatto richiesta entro il termine indicato nell'avviso di apertura.
- (7) Al questionario hanno risposto il produttore comunitario richiedente, due operatori commerciali, dieci utilizzatori, due associazioni di utilizzatori, un produttore esportatore cinese e il produttore del paese di riferimento.

3.2. Parti interessate e visite di verifica

- (8) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare la probabilità del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio e per valutare l'interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:
- il produttore comunitario e le società collegate:
 - TransFurans Chemicals BVBA, Geel, Belgio
 - International Furan Chemicals BV, Rotterdam, Paesi Bassi
 - Central Romana Corporation LTD, La Romana, Repubblica dominicana
 - i produttori esportatori della Cina:
 - Zhucheng Taisheng Chemical Co. LTD.
 - il produttore del paese di riferimento:
 - Penn Speciality Chemicals Inc., Stati Uniti d'America (USA)

⁶ GU C 275 del 30.10.2008, pag. 21.

- gli importatori/operatori commerciali non collegati:
 - S. Chemicals, Paesi Bassi
- gli utilizzatori:
 - Kiilto OY, Finlandia
 - Mazzon F.lli, Italia
 - SATEF Hüttenes-Albertus, Italia
 - Ashland Südchemie Kernfest, Germania
 - Hüttenes-Albertus, Germania

3.3. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo considerato

- (9) L'inchiesta relativa al persistere o alla reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1° ottobre 2007 e il 30 settembre 2008 ("periodo dell'inchiesta di riesame" o "PIR").
- (10) L'esame delle tendenze rilevanti per la valutazione della probabilità del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1° gennaio 2005 e la fine del PIR ("periodo considerato").

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

- (11) Il prodotto in esame è lo stesso dell'inchiesta iniziale, ossia l'AF originario della Cina, attualmente classificabile al codice NC ex 2932 13 00.
- (12) L'AF è un prodotto chimico. Si tratta di un liquido incolore o giallo chiaro, solubile in molti solventi organici comuni. La materia prima per la produzione di AF, il furfurolo (FF), è un liquido chimico ottenuto con la lavorazione di diversi tipi di residui agricoli come la canna da zucchero, le pannocchie, la lolla di riso, ecc.
- (13) L'AF è un prodotto di base utilizzato principalmente nella produzione di resine sintetiche, che sono impiegate nella produzione di stampi da fonderia usati per produrre getti di metalli a fini industriali.

2. Prodotto simile

- (14) L'inchiesta ha dimostrato, come quella precedente, che le caratteristiche fisiche e tecniche fondamentali dell'AF prodotto e venduto dall'industria comunitaria nella Comunità, dell'AF prodotto e venduto nel mercato interno cinese, dell'AF importato nella Comunità dalla Cina e dell'AF prodotto e venduto negli USA sono identiche e che questi AF sono destinati allo stesso utilizzo.
- (15) È stato pertanto concluso in via provvisoria che tutti questi prodotti sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C. PROBABILITÀ DEL PERSISTERE DEL DUMPING

- (16) In conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato esaminato se la scadenza delle misure implichi il rischio del persistere o della reiterazione del dumping.
- (17) In conformità all'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, è stato applicato lo stesso metodo impiegato nell'inchiesta iniziale. Poiché un riesame in previsione della scadenza non comprende un'analisi delle mutate circostanze, non è stato riconsiderato se fosse opportuno concedere ai produttori il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM).

1. Osservazioni preliminari

- (18) Si ricorda che all'inchiesta iniziale hanno collaborato complessivamente quattro produttori esportatori cinesi, che hanno richiesto il TEM a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base. Tuttavia, nessuno di questi produttori esportatori cinesi soddisfaceva tutte le condizioni per la concessione del TEM e quindi tutte le richieste sono state respinte. A ciascuno di loro è stato concesso il trattamento individuale (TI), poiché l'inchiesta ha rivelato che soddisfacevano i criteri richiesti. Va notato che solo un esportatore cinese cui è stato concesso il TI nell'inchiesta iniziale ha collaborato al presente riesame in previsione della scadenza.
- (19) L'unico produttore esportatore cinese che ha collaborato ha effettuato il 23,1% delle importazioni nella Comunità durante il PIR. Non è stato possibile raccogliere direttamente dagli altri produttori esportatori informazioni affidabili sulle importazioni nella Comunità del prodotto in esame nel PIR. In queste circostanze e in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, per le quantità totali e i prezzi delle importazioni la Commissione ha dovuto utilizzare i dati disponibili, vale a dire le statistiche di Eurostat e la documentazione presentata dal richiedente nella domanda di apertura del riesame.
- (20) I dazi antidumping attuali, che vanno da 84 a 160 euro per tonnellata, con un dazio residuo su scala nazionale di 250 euro per tonnellata, corrispondono al livello di pregiudizio constatato nel corso dell'inchiesta precedente.

2. Dumping durante il periodo dell'inchiesta

2.1. Paese di riferimento

- (21) Durante l'inchiesta iniziale gli Stati Uniti d'America (USA) sono stati utilizzati come paese ad economia di mercato appropriato ai fini della determinazione del valore normale per la Cina. Nell'avviso di apertura della presente inchiesta la Commissione ha indicato la sua intenzione di ricorrere agli USA come paese di riferimento. Le parti interessate sono state invitate ad esprimersi in proposito. Gli USA sono stati ritenuti appropriati in considerazione delle dimensioni e dell'apertura del loro mercato interno e per il fatto che un produttore statunitense aveva accettato di collaborare pienamente all'inchiesta.
- (22) Un'associazione di importatori si è opposta alla scelta degli USA come paese di riferimento, sostenendo che negli USA vi è un solo grande produttore e i prezzi interni sono estremamente alti. Un produttore esportatore cinese ha sostenuto che negli USA

il livello di concorrenza è più basso di quello sul mercato interno cinese e che perciò i mercati non sono comparabili. È stato però constatato che, sebbene il mercato statunitense abbia un solo produttore, le importazioni vi svolgono un ruolo tale da garantire un livello di concorrenza sufficiente su questo mercato di dimensioni ragguardevoli. Inoltre, nessuno dei produttori noti contattati negli altri possibili paesi di riferimento, tra cui la Thailandia, la Turchia e il Sudafrica, ha accettato di collaborare.

- (23) In base a quanto precede è stato concluso che gli USA sono il paese di riferimento più appropriato e opportuno, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.

2.2. Valore normale

- (24) In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stato determinato in base alle informazioni, sottoposte a verifica, fornite dal produttore degli USA.

- (25) La Commissione ha accertato in primo luogo che le vendite del produttore statunitense sul mercato interno fossero effettuate in quantitativi sufficienti e potessero quindi essere considerate rappresentative a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base.

- (26) Successivamente è stato verificato se il prodotto in esame venduto in quantità rappresentative nel mercato interno del paese di riferimento potesse essere considerato come venduto nell'ambito di normali operazioni commerciali, in conformità all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. È stato constatato che il volume delle vendite di ciascun tipo di prodotto, a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione, costituiva almeno l'80% del volume complessivo delle vendite e che il prezzo medio ponderato di quel tipo di prodotto era pari o superiore al costo di produzione. Pertanto, hanno potuto essere utilizzati i prezzi effettivamente praticati sul mercato interno, calcolati come la media ponderata dei prezzi di tutte le vendite, remunerative o meno, effettuate sul mercato interno durante il PIR.

- (27) Il valore normale è stato quindi determinato, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, sulla base ai prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, dai clienti indipendenti sul mercato interno del paese di riferimento.

2.3. Prezzo all'esportazione

- (28) L'unico produttore esportatore cinese che ha collaborato aveva ottenuto il TI nell'inchiesta iniziale. A norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, il prezzo all'esportazione del prodotto in esame per questa società è stato stabilito sulla base dei prezzi all'esportazione realmente pagati o pagabili al primo cliente indipendente situato nella Comunità.

- (29) Dato che la collaborazione da parte della Cina è stata molto scarsa, il margine di dumping nazionale applicabile a tutti gli altri esportatori della Cina è stato calcolato utilizzando le statistiche sulle esportazioni cinesi.

2.4. Confronto

- (30) Per garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, è stato tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati concessi adeguamenti appropriati per le spese di trasporto e assicurazione e per il costo dei crediti ogniqualvolta si è accertato che erano ragionevoli, precisi e accompagnati da elementi di prova verificati.

2.5. Margine di dumping

- (31) In conformità all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale stabilita per gli USA è stata confrontata con la media ponderata dei prezzi all'esportazione, franco fabbrica, dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato. Questo confronto ha dimostrato l'esistenza di un dumping significativo, con un margine di dumping superiore al 40%.
- (32) In base alle statistiche cinesi e di Eurostat, anche per tutte le altre esportazioni cinesi verso l'UE è stato rilevato un margine di dumping sostanziale, simile a quello sopraindicato.

3. Andamento delle importazioni in caso di scadenza delle misure

3.1. Osservazione preliminare

- (33) Si ricorda che le misure sono in vigore dall'ottobre 2003.

3.2. Andamento della produzione e dell'utilizzazione degli impianti in Cina

- (34) A causa della mancanza di una collaborazione significativa dei produttori esportatori cinesi nella presente inchiesta, non si è potuto disporre di dati verificabili sulla loro capacità produttiva e sull'utilizzazione degli impianti.
- (35) In base alle stime del richiedente, nel 2006 la capacità produttiva totale della Cina era di circa 364 900 tonnellate di AF all'anno.
- (36) Secondo il China National Chemical Information Center⁷, *"la capacità produttiva della Cina per quanto riguarda il furfurolo e l'alcool furfurilico ha avuto un'espansione eccessivamente rapida negli ultimi anni. Il ristagno generale del consumo a valle, ad esempio nel settore delle resine al furano, ha portato a un grave eccesso di offerta sul mercato del furfurolo e dell'alcool furfurilico"*(.) *"La produzione di furfurolo e specialmente di alcool furfurilico della Cina deve dipendere ancora dalle esportazioni"*. Sempre secondo questa fonte, nel 2005 esistevano in Cina più di 300 produttori di AF. La capacità produttiva totale di AF era di 240 000 tonnellate all'anno e la produzione ammontava a circa 140 000 tonnellate.
- (37) In base alle stime dell'unico produttore esportatore cinese che ha collaborato, nel 2008 la produzione totale di AF della Cina è stata di 200 000 tonnellate.

⁷ Il China National Chemical Information Center (Chem China) è stato istituito nell'ottobre 1992 in seguito alla fusione del Scientific and Technological Information Research Institute del ministero dell'Industria chimica istituito nel 1959 e dell'Economic Information Center del ministero dell'Industria chimica istituito nel 1984. http://www.chemchina.com.cn/chempwas/en/7under_8.htm

- (38) Ad ogni modo, la capacità produttiva cinese continua ad essere considerevole. Inoltre, nonostante le misure applicate, le esportazioni cinesi verso l'UE hanno continuato ad aumentare. Indipendentemente della fonte d'informazione, è chiaro che la capacità produttiva cinese supera ampiamente il consumo comunitario.
- (39) Il mercato comunitario è un mercato ampio e stabile per l'AF e dato che negli USA si applicano dazi antidumping elevati (dal 43 al 50%, rinnovati nel luglio 2006) sulle importazioni provenienti dalla Cina, è probabile che se si lasciassero scadere le misure in vigore, i produttori cinesi sarebbero indotti ad esportare le capacità residue nella Comunità.
- (40) In base a quanto precede si può concludere che, vista l'enorme capacità disponibile in Cina e l'esistenza di dazi antidumping in un altro mercato importante, quello degli USA, esiste un forte rischio di aumento delle importazioni oggetto di dumping verso la Comunità qualora si lasciassero scadere le misure.

3.3. Volume e prezzo delle importazioni nell'UE dalla Cina

- (41) Nel PIR le importazioni del prodotto in esame dalla Cina ammontavano a circa 21 000 tonnellate. Il prezzo unitario era in media di 1 210 euro per tonnellata (v. considerando 57). Durante lo stesso periodo, il prezzo di vendita unitario medio nella Comunità era molto superiore a questo prezzo, il che rende il mercato comunitario molto attraente per gli esportatori cinesi in caso di scadenza delle misure.

3.4. Volume e prezzi delle esportazioni cinesi verso i paesi terzi

- (42) Dai dati forniti dal produttore esportatore cinese che ha collaborato risulta che la sua società ha esportato quantitativi maggiori verso i paesi terzi che verso l'UE e a prezzi notevolmente più bassi rispetto a quelli praticati dai produttori comunitari sul mercato comunitario ed anche rispetto ai prezzi delle esportazioni cinesi nell'UE.
- (43) Ciò è confermato dalle statistiche cinesi disponibili al pubblico, da cui emerge che per quasi tutto il periodo dell'inchiesta le società cinesi hanno esportato soprattutto verso i paesi asiatici a prezzi nettamente inferiori a quelli delle loro esportazioni verso il mercato comunitario. In queste circostanze, se si lasciassero scadere le misure, i produttori esportatori cinesi potrebbero ridirigere queste vendite verso il mercato comunitario, in cui i prezzi sono più elevati, applicando prezzi soggetti a dumping che sarebbero inferiori a quelli dell'industria comunitaria.
- (44) Le informazioni disponibili sui prezzi del mercato interno cinese sono limitate.
- (45) Tuttavia, in base alle risposte al questionario fornite dall'unica società cinese che ha collaborato, tale società ha venduto il prodotto in esame sul mercato interno cinese a un prezzo nettamente inferiore a quello delle sue esportazioni verso i paesi terzi e l'UE.

3.5. Conclusione

- (46) L'inchiesta ha dimostrato che sebbene i volumi delle importazioni del prodotto in esame nel PIR fossero relativamente elevati, il livello di dumping constatato per queste importazioni era significativo.

- (47) Vista la capacità residua disponibile in Cina, che supera ampiamente il consumo totale dell'UE, la notevole differenza tra i prezzi applicati nell'UE e nei paesi terzi e la conseguente attrattività del mercato comunitario per i produttori esportatori cinesi, come indicato sopra al considerando 41, si conclude che sussiste un grave rischio di aumento delle importazioni oggetto di dumping nella Comunità in caso di scadenza delle misure.

D. DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

- (48) Come nell'inchiesta iniziale, esiste un solo produttore di AF nella Comunità: TransFurans Chemicals, Belgio ("TFC"). La produzione della TFC costituisce pertanto la produzione comunitaria totale a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (49) La produzione comunitaria è pienamente integrata in un'unica entità economica, che consiste in tre società ed opera nel modo seguente:
- (50) TFC trasforma la materia prima, il furfurolo, fornito dalla società madre Central Romana Corporation ("CRC"), Repubblica dominicana, nel prodotto in esame. La International Furan Chemicals ("IFC"), situata nei Paesi Bassi, opera come agente mondiale delle vendite del prodotto in esame fabbricato da TFC. TFC, IFC e CRC sono collegate in quanto appartengono allo stesso gruppo.
- (51) In base a quanto precede, TFC e la sua società collegata IFC costituiscono l'industria comunitaria a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, e dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. Va notato che per poter procedere ad una valutazione significativa di taluni indicatori di pregiudizio, è stato necessario tener conto anche di taluni dati forniti da CRC.

E. SITUAZIONE DEL MERCATO COMUNITARIO

1. Nota preliminare

- (52) Dato che l'industria comunitaria comprende una sola società, i dati specifici concernenti l'industria comunitaria, forniti nelle risposte verificate al questionario, il consumo e la quota di mercato dei produttori esportatori cinesi nonché le altre importazioni dei paesi terzi sono stati indicizzati al fine di mantenere la riservatezza dei dati presentati, a norma all'articolo 19 del regolamento di base.

2. Consumo comunitario

- (53) Il consumo comunitario è stato calcolato sulla base del volume combinato delle vendite di AF di propria produzione effettuate dall'industria comunitaria nella Comunità, delle importazioni dalla Cina e delle importazioni da altri paesi terzi.
- (54) Per quanto riguarda i volumi delle importazioni dal paese in questione, sono state utilizzate, come nell'inchiesta iniziale, le statistiche ufficiali cinesi sulle esportazioni piuttosto che le statistiche di Eurostat sulle importazioni, poiché le prime sembravano più accurate, visto che taluni dati di Eurostat concernenti questo prodotto erano stati classificati come "segreti" e non erano quindi disponibili al pubblico. Per quanto riguarda i volumi di altri paesi terzi, sono state utilizzate le statistiche di Eurostat poiché non erano disponibili altre informazioni più attendibili.

Tabella 1 - Consumo comunitario (basato sul volume delle vendite)

	2005	2006	2007	PIR
Indice	100	108	158	166
Variazione annua		8%	47%	5%

Fonte: risposte, verificate, dell'industria comunitaria al questionario, Eurostat, statistiche ufficiali cinesi sulle esportazioni.

- (55) In base a questi dati e come indicato sopra nella tabella 1, durante il periodo considerato il consumo comunitario ha avuto un aumento considerevole del 66%.
- (56) Va notato che questo sviluppo può essere influenzato dalla possibile esistenza di dati segreti concernenti le importazioni della Thailandia, come indicato sotto al considerando 61.

3. Volume, quota di mercato e prezzi delle importazioni dalla Cina

Tabella 2 - Importazioni dalla Cina - Volume, quota di mercato e prezzo delle importazioni.

	2005	2006	2007	PIR
Importazioni in tonnellate	16.010	10.635	19.245	21.002
Indice	100	66	120	131
Quota di mercato (indice)	100	62	76	79
Prezzo all'importazione CIF euro/t	887	738	893	1.210
Indice	100	83	101	136

Fonte: Statistiche ufficiali cinesi sulle esportazioni

- (57) Il volume delle importazioni dalla Cina è aumentato del 31% nel periodo considerato, da 16 010 tonnellate nel 2005 a 21 002 tonnellate nel PIR, mentre la quota di mercato è diminuita del 21% nel periodo considerato. Quest'evoluzione va vista nel quadro del notevole incremento del consumo comunitario, pari al 66%, verificatosi durante lo stesso periodo.
- (58) Va notato che durante il PIR l'industria comunitaria stessa ha importato dalla Cina tra 5 000 e 9 000 tonnellate del prodotto in esame, che ha rivenduto sul mercato comunitario. L'industria comunitaria è stata quindi anche il maggior importatore del prodotto in esame dalla Cina. Le importazioni sono state effettuate dall'industria comunitaria perché, dato che produceva già a piena capacità (v. sotto considerando 64 e 65), non era in grado di soddisfare la domanda del mercato comunitario.

(59) I prezzi medi delle importazioni dalla Cina sono aumentati del 36% nel periodo considerato, vale a dire da 887 euro/t nel 2005 a 1 210 euro/t nel PIR.

(60) Il confronto tra il prezzo all'importazione, CIF frontiera comunitaria, applicato ai clienti indipendenti, inclusi i costi post-importazione, e i prezzi franco fabbrica dell'industria comunitaria per gli stessi tipi di prodotto, ha rivelato che i prezzi all'importazione cinesi non erano inferiori al prezzo di vendita dell'industria comunitaria durante il PIR.

4. Volume, quota di mercato e prezzi delle importazioni da altri paesi terzi

Tabella 3 — Importazioni dai mercati di altri paesi terzi

	2005	2006	2007	PIR
Thailandia				
Tonnellate	673	208	10.660	11.450
Indice	100	31	1.584	1.701
Quota di mercato indicizzata	100	28	1.017	1.044
Prezzo all'importazione in euro/t	1.059	822	1.086	1.302
Indice	100	78	103	123
Sudafrica				
Tonnellate	890	0	123	2.695
Indice	100	0	14	303
Quota di mercato indicizzata	100	0	8	183
Prezzo all'importazione in euro/t	682	0	930	1.301
Indice	100	0	136	191
Altri paesi terzi				
Tonnellate	160	11	193	239
Indice	100	7	120	149
Quota di mercato indicizzata	100	0	75	100

Prezzo all'importazione in euro/t	1.790	7.500	3.051	3.368
Indice	100	419	170	188

Fonte: Eurostat.

- (61) Va notato che i dati di Eurostat relativi alla Thailandia indicano un incremento del volume delle importazioni da quantità insignificanti nel 2005 e 2006 a 10 660 tonnellate nel 2007 e 11 450 tonnellate nel PIR, con un aumento notevole della sua quota di mercato da un indice di 100 a 1 044 nel corso del periodo considerato. Va notato tuttavia che i dati di Eurostat contenevano alcuni dati segreti riguardo alle importazioni dalla Thailandia nel 2005 e 2006 e in effetti l'aumento delle importazioni e della quota di mercato è stato inferiore a quello sopraindicato. I prezzi delle importazioni dalla Thailandia sono aumentati del 23% nel periodo considerato ed erano superiori ai prezzi cinesi e a quelli dell'industria comunitaria durante il PIR.
- (62) Nonostante siano aumentate nel periodo considerato, le importazioni dal Sudafrica sono rimaste a un livello relativamente basso, con prezzi di livello simile a quello delle importazioni dalla Thailandia.
- (63) Le importazioni da altri paesi terzi non sono avvenute in volumi significativi.

5. Situazione economica dell'industria comunitaria

5.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

- (64) La produzione dell'industria comunitaria è aumentata dell'8% durante il periodo considerato. Nel corso del PIP la capacità produttiva dell'industria comunitaria è rimasta stabile.
- (65) L'utilizzo degli impianti è aumentato dell'8% nel periodo considerato, raggiungendo così il pieno livello di utilizzazione. Dal 2006 in poi l'industria comunitaria ha prodotto più del suo potenziale produttivo teorico.

Tabella 4 - Produzione comunitaria

	2005	2006	2007	PIR
Indice	100	104	106	108
Variazione annua		4%	1%	2%

Fonte: risposte verificate dell'industria comunitaria al questionario

Tabella 5 – Capacità produttiva comunitaria

	2005	2006	2007	PIR
Indice	100	100	100	100

Variazione annua		0%	0%	0%
------------------	--	----	----	----

Fonte: risposte verificate dell'industria comunitaria al questionario

Tabella 6 - Utilizzo degli impianti

	2005	2006	2007	PIR
Indice	100	104	106	108
Variazione annua		4%	1%	2%

Fonte: risposte verificate dell'industria comunitaria al questionario

5.2. Scorte

- (66) Le scorte sono diminuite del 50% nel periodo considerato, a causa della forte domanda di tale periodo, in particolare durante il PIR, e l'insufficiente capacità dell'industria comunitaria di rifornire il mercato comunitario. Di conseguenza, le scorte hanno continuato a diminuire.

Tabella 7 - Scorte

	2005	2006	2007	PIR
Indice	100	81	89	50
Variazione annua		-19%	10%	-44%

Fonte: risposte verificate dell'industria comunitaria al questionario

5.3. Vendite, quota di mercato e prezzi

Tabella 8 – Volume e valore delle vendite

	2005	2006	2007	PIR
Volume delle vendite - indice	100	151	147	134
Variazione annua		51%	-2%	9%
Valore delle vendite - indice	100	127	156	175
Variazione annua		27%	23%	12%

Fonte: risposte verificate dell'industria comunitaria al questionario

- (67) Il volume delle vendite dell'industria comunitaria è aumentato del 51% dal 2005 al 2006, anno in cui ha raggiunto il livello massimo, e in seguito è diminuito costantemente. Contemporaneamente la quota di mercato dell'industria comunitaria è diminuita del 19%. Ciò è dovuto al fatto che l'aumento della domanda per l'industria comunitaria è stato maggiore dell'aumento generale del volume delle vendite. Come indicato sopra, dato che l'industria comunitaria produceva già al massimo della sua

capacità, non è stata in grado di aumentare il volume delle vendite in misura uguale all'aumento del consumo.

Tabella 9 - Quota di mercato dell'industria comunitaria

	2005	2006	2007	PIR
Indice	100	140	93	81
Variazione annua		40%	-34%	-13%

Fonte: risposte verificate dell'industria comunitaria al questionario, Eurostat, statistiche cinesi sulle esportazioni.

- (68) I prezzi di vendita unitari dell'industria comunitaria sono dapprima diminuiti del 16% dal 2005 al 2006 e in seguito sono aumentati costantemente. Durante tutto il periodo considerato i prezzi medi dell'industria comunitaria sono quindi aumentati del 31%.

Tabella 10 - Prezzi di vendita dell'industria comunitaria

	2005	2006	2007	PIR
Indice	100	84	106	131
Variazione annua		-16%	26%	23%

Fonte: risposte verificate dell'industria comunitaria al questionario

5.4. Fattori che incidono sui prezzi comunitari

- (69) La pressione della domanda durante tutto il periodo considerato ha determinato un notevole aumento dei prezzi. La forte domanda durante il PIR ha causato persino penurie temporanee sul mercato comunitario.
- (70) Nel periodo considerato i livelli dei prezzi sul mercato comunitario sono stati generalmente alti. Le importazioni dalla Cina oggetto di dumping non hanno esercitato alcuna pressione significativa sui prezzi in tale periodo. Quindi, la stessa tendenza all'aumento può essere osservata anche per le importazioni cinesi e quelle provenienti dagli altri paesi terzi, fuorché nel 2006, quando i volumi e i prezzi sono diminuiti.
- (71) I margini delle vendite sono stati meno influenzati dal costo di produzione complessivo e gli aumenti dei prezzi sono stati dovuti principalmente a sviluppi del mercato. Ciò è messo in evidenza anche dall'eccezionale aumento dei costi verificatosi nel 2006 (a causa di un eccezionale aumento dei costi dell'olio combustibile per la produzione di FF) che non ha avuto un impatto diretto sul prezzo delle vendite dell'industria comunitaria, che in quello stesso anno è diminuito.

5.5. Occupazione, produttività e salari

- (72) Durante il periodo considerato l'occupazione è rimasta generalmente stabile, mentre la produttività è aumentata del 6% a causa dell'aumento del volume di produzione. La

trasformazione di FF in FA è un processo piuttosto semplice che non richiede un impiego intensivo di manodopera. I salari medi sono diminuiti del 4% durante il periodo considerato.

Tabella 11 - Occupazione

	2005	2006	2007	PIR
Indice	100	106	105	102
Variazione annua		6%	-1%	-3%

Fonte: risposte verificate dell'industria comunitaria al questionario

Tabella 12 - Produttività

	2005	2006	2007	PIR
Indice	100	98	100	106
Variazione annua		-2%	2%	6%

Fonte: risposte verificate dell'industria comunitaria al questionario

Tabella 13 - Salari

	2005	2006	2007	PIR
Indice	100	102	95	96
Variazione annua	-	2%	-6%	1%

Fonte: risposte verificate dell'industria comunitaria al questionario

5.6. Redditività

- (73) La redditività complessiva dell'industria comunitaria è aumentata considerevolmente, del 43%, dal 2005 al PIR, e ha raggiunto un livello molto elevato durante il PIR, superando largamente il profitto del 15,17% indicato come obiettivo nell'inchiesta iniziale. Va notato che la redditività dell'industria comunitaria ha raggiunto livelli elevati in tutto il periodo considerato, fuorché nel 2006, quando i costi eccezionalmente alti dell'olio combustibile, uno dei principali fattori di costo per la produzione di FF, associati ai prezzi di vendita bassi, hanno causato perdite per l'industria comunitaria.

Tabella 14 - Redditività

	2005	2006	2007	PIR
Indice	100	-27	125	143
Variazione	-	-127%	562%	14%

annua				
-------	--	--	--	--

Fonte: risposte verificate dell'industria comunitaria al questionario

5.7. Investimenti, utili sul capitale investito e capacità di reperire capitali

- (74) Nel periodo considerato gli investimenti sono aumentati, anche se l'importo totale non è stato significativo e ha rappresentato solo una piccola percentuale dei profitti ottenuti. L'industria comunitaria non ha investito in nuovi impianti, bensì in riparazioni e manutenzioni. Dall'inchiesta è emerso anche che l'utile sul capitale investito, cioè il profitto al lordo delle imposte del prodotto simile, espresso in percentuale del valore contabile netto del capitale fisso destinato al prodotto simile, è aumentato notevolmente durante il periodo considerato.

Tabella 15 - Investimenti

	2005	2006	2007	PIR
Indice	100	116	150	187
Variazione annua		16%	29%	25%

Fonte: risposte verificate dell'industria comunitaria al questionario

Tabella 16 - Utili sul capitale investito

	2005	2006	2007	PIR
Utili sul capitale investito	4,3%	-6,1%	8,3%	18,4%

Fonte: risposte verificate dell'industria comunitaria al questionario

- (75) Dall'inchiesta non sono emersi elementi di prova del fatto che l'industria comunitaria abbia problemi gravi di reperimento di capitali.

5.8. Flusso di cassa

- (76) Il flusso di cassa ha seguito una tendenza simile a quella della redditività, con un aumento significativo nel periodo considerato.

Tabella 17 - Flusso di cassa

	2005	2006	2007	PIR
Indice	100	-167	294	661
Variazione annua		-267%	276%	125%

Fonte: risposte verificate dell'industria comunitaria al questionario

5.9. Crescita

(77) L'industria comunitaria non ha beneficiato direttamente della crescita del mercato nel periodo considerato, poiché, anche se ha registrato un aumento del volume di vendita, ha subito una perdita generale della quota di mercato. Questa situazione è dovuta tuttavia alla decisione dell'industria comunitaria di mantenere la sua capacità produttiva allo stesso livello per tutto il periodo considerato. In effetti, nonostante la redditività elevata e la domanda in aumento, non sono stati effettuati investimenti per aumentare la capacità.

5.10. Entità del margine di dumping

(78) Durante il PIR ha continuato a essere praticato, nonostante le misure in vigore, un dumping rilevante, anche se a livelli più bassi di quelli stabiliti nell'inchiesta iniziale, sia secondo i dati forniti dall'unico produttore esportatore che ha collaborato, sia secondo i calcoli basati sui dati disponibili (statistiche cinesi).

5.11. Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(79) Sebbene l'industria comunitaria abbia avuto la possibilità di riprendersi dagli effetti del dumping precedente, in particolare per quanto concerne il volume delle vendite, i prezzi di vendita e la redditività, i margini di dumping restano notevoli.

5.12. Attività di esportazione dell'industria comunitaria

Tabella 18 — Volume delle esportazioni dell'industria comunitaria

	2005	2006	2007	PIR
Indice	100	82	78	96
Variazione annua	-	-18%	-5%	23%

Fonte: risposte verificate dell'industria comunitaria al questionario

(80) Il principale mercato di esportazione dell'industria comunitaria è quello statunitense. Anche se sono diminuiti nel 2006 e 2007, durante il PIR i livelli delle esportazioni hanno quasi raggiunto quelli del 2005. Va notato che il volume esportato negli USA è stato significativo, pari al 25% del volume di produzione complessivo del PIR, mentre d'altra parte l'industria comunitaria ha anche importato grossi volumi del prodotto in esame dalla Cina per far fronte alla domanda dei suoi clienti nella Comunità. La produzione di AF dell'industria comunitaria è stata esportata verso il mercato più lucrativo degli USA, in cui i prezzi erano a livelli ancora più elevati di quelli del mercato comunitario.

6. Conclusioni relative alla situazione dell'industria comunitaria

(81) Le misure hanno avuto un netto impatto positivo sulla situazione dell'industria comunitaria. Tutti i principali indicatori, come la produzione (+8%) e il volume delle vendite (+34%), il valore delle vendite (+75%), il prezzo medio di vendita (+31%), gli investimenti (+87%), la redditività (+43%), il flusso di cassa (+561%), le scorte (-50%) e la produttività (+6%) hanno registrato un andamento positivo. In particolare, i livelli di profitto dell'industria comunitaria sono stati alti per tutto il periodo considerato, fuorché nel 2006.

- (82) Per quanto riguarda la quota di mercato dell'industria comunitaria, la tendenza decrescente non ha potuto essere considerata un segno di pregiudizio. Infatti, l'industria comunitaria, che già produceva al massimo della sua capacità, non ha potuto soddisfare la domanda crescente, il che ha influito negativamente, nonostante l'aumento dei volumi di vendita, sulla sua quota di mercato.
- (83) In conclusione, visto l'andamento positivo degli indicatori relativi all'industria comunitaria, la sua situazione è considerata buona e non ha potuto essere stabilito il persistere del pregiudizio materiale. Pertanto, è stato esaminato se una reiterazione del pregiudizio sia probabile in caso di scadenza delle misure.

F. PROBABILITÀ DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

1. Sintesi dell'analisi del rischio del persistere del dumping e della reiterazione del dumping pregiudizievole

- (84) Si ricorda che nonostante le misure in vigore, i produttori esportatori cinesi hanno continuato a praticare il dumping a livelli notevoli, come indicato sopra al considerando 31. L'abolizione delle misure potrebbe, nel caso di una riduzione proporzionale dei prezzi all'esportazione, determinare margini di dumping ancora più elevati.
- (85) Come menzionato sopra, l'incentivo ad aumentare i volumi delle esportazioni verso la Comunità è considerevole, poiché gli USA, l'altro grande mercato d'esportazione della Cina, hanno adottato forti misure antidumping di carattere dissuasivo nei suoi confronti e quindi questo mercato è praticamente inaccessibile alle esportazioni cinesi.
- (86) È stato inoltre rilevato che i produttori cinesi disponevano di considerevoli capacità residue grazie a una sovraccapacità strutturale della Cina dovuta a un calo della domanda interna cinese, causata dalla contrazione del mercato dopo i Giochi olimpici del 2008 e dall'effetto della crisi economica mondiale.
- (87) È stato anche constatato che i prezzi delle esportazioni cinesi verso i paesi terzi erano più bassi di quelli verso la Comunità.
- (88) Si è concluso quindi che esiste un rischio di persistenza del dumping e di aumento del volume delle importazioni che eserciterebbe una pressione al ribasso sui prezzi nella Comunità, almeno a breve termine, in caso di abrogazione delle misure.
- (89) Un aumento delle importazioni oggetto di dumping potrebbe esercitare una pressione al ribasso sul livello dei prezzi di vendita ed influire negativamente sulla redditività dell'industria comunitaria nonché sul suo risanamento finanziario constatato nel PIR.

2. Impatto delle importazioni oggetto di dumping sull'industria comunitaria – indicazioni e probabile andamento durante il periodo successivo al PIR

- (90) La quota di mercato dell'industria comunitaria è diminuita sin dal 2006, e questo in un periodo di aumento dei consumi, mentre a partire dallo stesso anno la quota di mercato delle importazioni cinesi è aumentata. Visti questi indicatori misti (vale a dire la ripresa generale dell'industria comunitaria, ma la perdita di quota di mercato), sono stati esaminati gli sviluppi successivi al PIR per ottenere un quadro più chiaro delle probabili tendenze future. Va inoltre ricordato che il rischio del persistere del

pregiudizio causato da una pressione al ribasso sui prezzi può anche essere influenzato o accentuato dall'evoluzione dell'economia mondiale e dai suoi effetti sulla domanda e sul consumo.

- (91) Sono state raccolte altre informazioni per verificare se le conclusioni tratte in base all'analisi del periodo considerato, in particolare del PIR, rimangano valide dopo il PIR. A tale riguardo, l'industria comunitaria ha fornito informazioni sull'evoluzione dei suoi prezzi di vendita nella Comunità nel periodo dall'ottobre 2008 all'aprile 2009, nonché sui volumi delle importazioni cinesi e sui prezzi medi delle importazioni durante lo stesso periodo.
- (92) In base a queste informazioni è stato possibile osservare una netta e costante tendenza al ribasso dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria, che nell'aprile 2009 sono diminuiti del 35% rispetto ai prezzi di vendita medi del PIR. Per quanto riguarda i volumi delle vendite dell'industria comunitaria, anche se non hanno avuto una tendenza al ribasso costante, le vendite dell'aprile 2009 sono state inferiori del 33% rispetto a quelle del marzo 2009. È stato rilevato che sono diminuiti gli ordinativi all'industria comunitaria.
- (93) Per quanto riguarda la redditività dell'industria comunitaria, è stato registrato un andamento negativo significativo. I margini di profitto sono costantemente diminuiti e nell'aprile 2009 sono calati quasi dell'80% rispetto al livello di profitto raggiunto nel PIR. I margini di profitto dell'industria comunitaria non hanno raggiunto pertanto l'obiettivo fissato nell'inchiesta iniziale dal marzo 2009 e sono diminuiti molto al di sotto di quest'obiettivo nell'aprile 2009.
- (94) Per quanto riguarda i prezzi delle importazioni cinesi, essi hanno seguito una costante tendenza al ribasso, anche se meno accentuata del calo dei volumi delle importazioni e dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria sul mercato comunitario. I prezzi delle importazioni cinesi, anche se per la maggior parte erano ancora leggermente superiori ai prezzi di vendita dell'industria comunitaria, in alcuni mesi sono risultati inferiori, il che dimostra che la pressione sui prezzi di mercato esercitata da queste importazioni è aumentata. Analogamente, alla fine di questo periodo è stato constatato che i prezzi cinesi erano inferiori ai prezzi dell'industria comunitaria.
- (95) Tenuto conto di quanto precede e data la netta tendenza negativa della situazione finanziaria dell'industria comunitaria, è stato concluso che vi sarà probabilmente una reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure.
- (96) Va notato che nella Comunità la domanda è calata notevolmente a causa della crisi economica mondiale, che ha avuto un impatto negativo sul volume delle vendite, sui prezzi di vendita e sulla redditività del mercato comunitario. La posizione finanziaria dell'industria comunitaria si è deteriorata, rendendola particolarmente vulnerabile e quindi più facilmente danneggiata dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina. È probabile che questa situazione peggiori ulteriormente qualora queste importazioni dovessero aumentare in caso di scadenza delle misure.

3. Conclusioni sulla probabilità di reiterazione del pregiudizio

- (97) Riassumendo, si ritiene che se le misure saranno abrogate, si rischierà a breve termine un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina

verso la Comunità, con una conseguente pressione al ribasso sui prezzi e una reiterazione del pregiudizio per l'industria comunitaria.

- (98) Va notato tuttavia che in generale la situazione dell'industria comunitaria durante il periodo considerato è stata positiva, poiché nel complesso è riuscita a riprendersi dalle pratiche di dumping precedenti e ha raggiunto profitti sostanziali verso la fine del periodo. Si ritiene quindi che possa bastare un periodo più breve dei normali cinque anni perché l'industria comunitaria si riprenda dall'attuale situazione precaria, che può comunque essere un fenomeno temporaneo, e per evitare la reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure. A medio termine la domanda dell'industria comunitaria potrebbe aumentare nuovamente. Se ciò dovesse accadere, considerate le caratteristiche del mercato comunitario e in particolare l'esigenza degli utilizzatori comunitari di una fonte di approvvigionamento rapida e affidabile, si ritiene che l'industria comunitaria potrà riprendersi a medio termine da qualsiasi pregiudizio subito o che non si rischierà più una reiterazione del pregiudizio. La situazione potrà essere riesaminata in seguito.

G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Osservazione preliminare

- (99) A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, è stato esaminato se un mantenimento delle misure antidumping attualmente in vigore sia contrario all'interesse generale della Comunità. La determinazione dell'interesse della Comunità si è basata su una valutazione di tutti gli altri interessi in causa, vale a dire quelli dell'industria comunitaria, degli importatori/operatori commerciali e degli utilizzatori del prodotto in esame.
- (100) Va ricordato che nelle inchieste precedenti l'adozione delle misure non è stata considerata contraria all'interesse della Comunità. Inoltre, l'inchiesta attuale è effettuata in previsione della scadenza ed analizza quindi una situazione in cui sono già in vigore misure antidumping.
- (101) In base a ciò è stato esaminato se, nonostante le conclusioni sopraindicate sulla probabilità del persistere del dumping e della reiterazione del pregiudizio, vi siano ragioni valide per concludere che il mantenimento delle misure è, in questo caso specifico, contrario all'interesse della Comunità.

2. Interesse dell'industria comunitaria

- (102) Si ricorda che il dumping era ancora praticato durante il PIR e che esiste il rischio di persistenza del dumping per il prodotto in esame originario della Cina e di reiterazione del pregiudizio nei confronti della Comunità.
- (103) L'industria comunitaria ha dato prova di solidità e competitività, confermate dall'andamento positivo di tutti i principali indicatori di pregiudizio nel periodo considerato. Le misure antidumping imposte in precedenza hanno contribuito al livello dei prezzi che è stato stabilito nel PIR e che ha consentito all'industria comunitaria di recuperare la sua redditività.
- (104) Pertanto, è nell'interesse dell'industria comunitaria mantenere le misure contro le importazioni oggetto di dumping originarie della Cina.

3. Interesse degli importatori/operatori commerciali indipendenti

- (105) La Commissione ha inviato questionari a tutti gli importatori/operatori commerciali noti indipendenti. Un unico importatore operatore commerciale ha collaborato all'inchiesta.
- (106) Dall'inchiesta è emerso che i volumi importati nel periodo considerato dall'importatore indipendente che ha collaborato non erano significativi e che le vendite del prodotto in esame hanno rappresentato solo una piccola parte delle vendite totali.
- (107) Si ritiene che il mantenimento delle misure non cambierà la situazione attuale degli importatori/operatori commerciali. È chiaro che gli importatori possono anche ricorrere ad altre fonti di approvvigionamento, come risulta dalla quota di mercato degli altri paesi terzi, in particolare della Thailandia, che dimostra che la concorrenza sul mercato comunitario è garantita.
- (108) Tenuto conto di quanto precede, si è ritenuto che il mantenimento delle misure non avrebbe un effetto significativo per i produttori/operatori commerciali.

4. Interesse degli utilizzatori

- (109) La Commissione ha inviato questionari a tutti gli utilizzatori indipendenti noti. All'inchiesta hanno collaborato otto utilizzatori, che rappresentano il 44% del totale delle importazioni dalla Cina. L'inchiesta ha dimostrato che questi utilizzatori hanno importato il prodotto in esame direttamente dalla Cina. Inoltre, hanno risposto due associazioni di utilizzatori, che hanno presentato osservazioni.
- (110) Nella Comunità i principali utilizzatori industriali di AF sono i fabbricanti di resina di furano. Dall'inchiesta è emerso che, nonostante le misure in vigore, per lo meno alcuni utilizzatori hanno raggiunto margini di profitto piuttosto elevati durante il PIR.
- (111) Gli utilizzatori hanno anche sostenuto che l'industria comunitaria dovrebbe rimanere un'importante fonte di approvvigionamento, per garantire la disponibilità del prodotto in esame a breve termine e una certa affidabilità e coerenza dell'approvvigionamento.
- (112) In considerazione di quanto precede, è stato rilevato che il mantenimento delle misure non avrebbe un effetto particolarmente negativo sugli utilizzatori industriali.

5. Conclusioni sull'interesse della Comunità

- (113) Alla luce di quanto precede, si conclude che, in relazione all'interesse della Comunità, non esistono ragioni valide contro la proroga delle misure antidumping.

H. MISURE ANTIDUMPING

- (114) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base a cui si intendeva raccomandare la proroga delle misure in vigore. È stato anche fissato un termine entro il quale le parti possono presentare osservazioni e ricorsi in merito a tale comunicazione.
- (115) È certo che l'industria comunitaria ha potuto trarre profitto dalle misure in vigore e che la sua situazione è migliorata molto nel corso del periodo considerato, in base alla

maggior parte degli indicatori di pregiudizio. L'industria comunitaria ha realizzato margini di profitto elevati nel PIR e le vendite e i volumi di produzione hanno raggiunto i loro livelli massimi. A causa dello sviluppo economico positivo dell'industria comunitaria nel periodo considerato, non è stato possibile stabilire la persistenza di un grave pregiudizio.

- (116) Nonostante ciò, dall'inchiesta è emerso che la quota di mercato dell'industria comunitaria è diminuita malgrado la crescita del consumo, mentre quella delle importazioni cinesi è aumentata. D'altra parte, l'inchiesta ha rivelato anche che in Cina esistono capacità residue e che un livello elevato di dumping è continuato nel PIR.
- (117) L'inchiesta sulla probabilità di reiterazione del pregiudizio ha rilevato inoltre che la situazione dell'industria comunitaria si è deteriorata dopo il PIR e ha condotto a un pregiudizio verso l'inizio del secondo trimestre del 2009. Essa ha anche rivelato che la Cina disponeva di notevoli capacità residue e che in caso di scadenza delle misure l'incentivo di dirigerle verso la Comunità era considerevole. Quest'aumento previsto di importazioni oggetto di dumping poteva aumentare la pressione sui prezzi nella Comunità, con un effetto negativo sui livelli dei prezzi e dei profitti dell'industria comunitaria. È stato perciò stabilito che esisteva un rischio di reiterazione del pregiudizio, almeno a breve termine, se si lasciavano scadere le misure.
- (118) Ciò avrebbe un impatto ancora più negativo nel contesto dell'attuale crisi economica, che ha provocato una contrazione dei consumi dopo il PIR. In questo scenario l'aumento delle importazioni oggetto di dumping moltiplicherebbe i suoi effetti negativi sull'industria comunitaria.
- (119) Infine, si ritiene che se l'economia si dovesse riprendere a medio termine, si avrà un aumento della domanda di AF nella Comunità. In queste circostanze, l'industria comunitaria potrà aumentare il volume delle sue vendite.
- (120) Da quanto detto sopra consegue che, come stabilito nell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di AF dalla Cina, imposte dal regolamento (CE) n. 1905/2003 del Consiglio, vanno mantenute per un ulteriore periodo di due anni, salvo altre disposizioni dell'articolo 11 del regolamento di base.
- (121) A seguito della comunicazione, l'industria comunitaria ha chiesto che le misure definitive fossero prorogate di cinque anni, sostenendo che l'improvviso cambiamento delle condizioni di mercato dopo il PIR dimostra che qualsiasi sviluppo futuro del mercato è incerto e molto difficile da prevedere. La valutazione delle istituzioni comunitarie secondo cui l'economia potrà riprendersi a medio termine e di conseguenza la domanda di AF nella Comunità potrà migliorare, non sarebbe quindi abbastanza accurata. Tuttavia, come indicato sopra ai considerando 117 e 119, si è ritenuto che gli sviluppi successivi al PIR, compresi gli effetti della crisi economica, sono probabilmente di carattere temporaneo e richiedono l'imposizione di misure per non più di due anni. Gli argomenti dell'industria comunitaria a tale riguardo sono stati perciò respinti.
- (122) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla grande differenza tra gli importi del dazio, in questo caso si ritiene necessaria l'adozione di misure speciali volte a garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping. Tali misure

comprendono gli elementi indicati di seguito:

la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti illustrati nell'allegato del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da una fattura di questo tipo sono assoggettate al dazio antidumping residuo applicabile a tutti gli altri esportatori.

- (123) Qualora dopo l'istituzione delle misure in esame si registri un notevole incremento del volume delle esportazioni di una delle quattro società che beneficiano di un dazio individuale più basso, tale aumento potrebbe essere considerato come una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze e se sono soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un'inchiesta antielusione. Nell'ambito dell'inchiesta si potrà fra l'altro esaminare la necessità di sopprimere i dazi individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- (1) È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcool furfurilico, attualmente classificato al codice NC ex 2932 13 00 (codice TARIC 2932 13 00 90), originarie della Repubblica popolare cinese.

L'aliquota del dazio antidumping definitivo, applicabile per il prodotto di cui al paragrafo 1, è la seguente:Società	Aliquota del dazio antidumping (euro/t)	Codice addizionale TARIC
Gaoping Chemical Industry Co. Ltd	160	A442
Linzi Organic Chemical Inc.	84	A440
Zhucheng Taisheng Chemical Co. Ltd.	97	A441
Henan Huilong Chemical Industry Co. Ltd.	156	A484
Tutte le altre società	250	A999

- (2) Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana, conformemente all'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, l'importo del dazio antidumping, calcolato sulla base del paragrafo 2, è ridotto di una percentuale corrispondente al calcolo proporzionale del prezzo effettivamente pagato o pagabile.
- (3) L'applicazione delle aliquote individuali del dazio indicate per le quattro società di cui al paragrafo 2 è soggetta alla condizione che alle autorità doganali degli Stati membri sia presentata una fattura commerciale valida conforme ai requisiti previsti dall'allegato del presente regolamento. In caso

di mancata presentazione di tale fattura, si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.

- (4) Salvo altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e resta in vigore per un periodo di due anni.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, [...]

Per il Consiglio
Il presidente
[...]

ALLEGATO

La fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento deve essere accompagnata da una dichiarazione firmata da un responsabile della società in questione, contenente le seguenti informazioni:

1. nome e funzione del responsabile della società che ha emesso la fattura commerciale;
2. la seguente dichiarazione: "Il sottoscritto certifica che [volume] di alcool furfurilico, attualmente classificabile al codice NC ex 2932 13 00 (codice addizionale TARIC), venduto per l'esportazione nella Comunità europea e coperto dalla presente fattura, è stato fabbricato da [nome e indirizzo della società] nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte."
3. data e firma.